



Comune di Bassano del Grappa  
Provincia di Vicenza

---

Regolamento  
per  
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche  
e per  
l'applicazione del relativo canone

---

Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 130 del 21 dicembre 1998.

Modificato con le deliberazioni di Consiglio comunale:

- n. 112 del 21 dicembre 2000,
- n. 4 del 26 febbraio 2002,
- n. 59 del 25 luglio 2002,
- n. 126 del 19 dicembre 2002.
- n. 81 del 27 dicembre 2007
- n. 10 del 27 marzo 2008
- n. 99 del 22 dicembre 2011
- n. 58 del 27 settembre 2012
- n. 33 del 28 aprile 2016
- n. 15 del 28 marzo 2017
- n. 96 del 21 dicembre 2017
- n. 10 del 27 marzo 2018
- n.62 del 27 settembre 2018

## Sommario

Art. 1 -	Istituzione del canone per l'occupazione strade, aree e spazi pubblici.....	3
Art. 2 -	Oggetto del canone.....	3
Art. 3 -	Definizione di occupazione .....	3
Art. 4 -	Soggetti attivi e passivi.....	3
Art. 5 -	Criteri per la determinazione delle tariffe.....	4
Art. 6 -	Tariffa base.....	4
Art. 7 -	Classificazione delle aree .....	4
Art. 8 -	Esclusione dall'applicazione del canone .....	5
Art. 8 bis -	Agevolazione per Patto Civico.....	6
Art. 9 -	Determinazione della superficie soggetta al canone .....	7
Art. 10 -	Occupazioni permanenti .....	7
Art. 11 -	Occupazioni temporanee .....	7
Art. 12 -	Occupazioni abusive.....	8
Art. 13 -	Pagamento del canone .....	8
Art. 14 -	Autorizzazione all'occupazione .....	9
Art. 15 -	Aziende erogatrici di pubblici servizi.....	9
Art. 16 -	Funzionario responsabile.....	9
Art. 17 -	Domande di concessione .....	10
Art. 18 -	Concessione.....	10
Art. 19 -	Registro delle concessioni .....	12
Art. 20 -	Alterazione e manomissione del suolo .....	12
Art. 21 -	Revoca della concessione - Rinuncia - Subentro.....	12
Art. 22 -	Sanzioni .....	13
Art. 23 -	Norme finali .....	13
Art. 24 -	Norma transitoria.....	13

## Allegato A)

## Allegato B)

Le Tariffe degli allegati A) e B) sono aggiornate annualmente con delibera di Giunta Comunale

## **Art. 1 - Istituzione del canone per l'occupazione strade, aree e spazi pubblici**

1. E' istituito il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Il presente Regolamento disciplina l'occupazione, permanente o temporanea, del suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge e l'applicazione del relativo canone.
3. Sono soggette al presente regolamento anche le occupazioni di tratti di strade statali, regionali e provinciali che attraversano ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

## **Art. 2 - Oggetto del canone**

1. Le occupazioni di qualsiasi natura sui beni di cui all'articolo 1 sono soggette al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con le modalità previste nei seguenti articoli.
2. Sono comunque soggette al canone le occupazioni di fatto dei beni di cui all'articolo 1, ancorché prive di concessione o di autorizzazione, senza pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni.

## **Art. 3 - Definizione di occupazione**

1. Si intende occupazione la sottrazione, temporanea o permanente, all'uso indiscriminato della collettività di una parte di suolo pubblico per il vantaggio specifico di uno o più soggetti occupanti.
2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
3. Sono permanenti le occupazioni che si protraggono per un periodo di tempo non inferiore all'anno.
4. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche in periodi non continuativi, di durata inferiore all'anno.

## **Art. 4 - Soggetti attivi e passivi**

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo.

## **Art. 5 - Criteri per la determinazione delle tariffe**

1. Il canone si determina in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico, della durata dell'occupazione medesima, del valore del beneficio economico conseguente alla disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività.
2. Il canone si applica con riferimento alla tariffa base, indicata nell'allegato «A», sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee.
3. Alla tariffa base si applicano i coefficienti moltiplicatori previsti nell'allegato «A» a seconda delle varie tipologie e modalità di occupazione.
4. Non si procede alla riscossione o al rimborso di somme inferiori ad Euro 10,00, con esclusione delle tariffe per parcheggio e delle occupazioni temporanee di durata inferiore alle 24 ore.

## **Art. 6 - Tariffa base**

1. La tariffa base da applicare per la determinazione del canone dovuto per le singole occupazioni è stabilita in euro quarantuno/31 (41,31) a metro quadrato per le occupazioni permanenti, in euro uno/29 (1,29) a metro quadrato per giorno per le occupazioni temporanee.
- 1.*bis* Per le occupazioni temporanee su parcheggi pubblici individuati dall'Amministrazione a pagamento è dovuto il canone per ciascun posto auto tenendo conto della superficie occupata in misura standard da un automezzo del valore economico della disponibilità dell'area e delle modalità di occupazione sulla base delle tariffe indicate nella tabella allegato B) al presente Regolamento in relazione alla durata dell'occupazione stessa.
2. La determinazione della tariffa per gli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente Regolamento sarà deliberata dalla Giunta entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.
3. Le tariffe entrano in vigore il primo gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro i termini di approvazione del bilancio di esercizio.
4. In assenza di deliberazione si intendono confermate le tariffe vigenti.

## **Art. 7 - Classificazione delle aree**

1. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono, per i fini di cui al precedente comma, classificate in quattro categorie:
  - a) Centro storico;
  - b) Zona limitrofa
  - c) Sobborghi, zone periferiche, frazioni
  - d) Altre zone del territorio comunale diverse dai casi precedenti.

3. Si conferma la suddivisione in categorie di appartenenza delle vie e piazze effettuata con la deliberazione consiliare n. 159 del 29 novembre 1994, esecutiva.
4. La classificazione delle strade, gli spazi e le altre aree pubbliche compete al Consiglio comunale che provvede con propria deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di deliberazione si ritiene confermata la classificazione vigente.
5. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti all'ultima categoria.
6. Alle occupazioni effettuate in angolo fra strade appartenente a categorie diverse sono soggetti al canone relativo alla categoria superiore.
7. La Giunta comunale può adottare annualmente direttive relative ai criteri di durata, frequenza, numero di occupazioni contestuali nell'area del centro storico. Inoltre potrà definire i criteri e le direttive rispettati i quali per l'anno successivo i pubblici esercizi con tavolini e sedie potranno accedere alle agevolazioni di cui al successivo articolo 8 bis

#### **Art. 8 - Esclusione dall'applicazione del canone**

1. Sono esclusi dall'applicazione dal canone le occupazioni su beni appartenenti al patrimonio disponibile e, inoltre le seguenti occupazioni:
  - a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi, per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; sono escluse dall'applicazione del canone anche le occupazioni per interventi edilizi o simili su edifici destinati alle attività esenti di cui al presente punto;
  - b. occupazioni per la realizzazione e manutenzione di opere pubbliche comunali;
  - c. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, anche di pertinenza privata e le aste della bandiera nazionale;
  - d. le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio pubblico di linea in concessione;
  - e. le occupazioni cimiteriali;
  - f. tende, fisse o retrattili;
  - g. balconi;
  - h. verande;
  - i. bow-windows;

- j. opere di finitura simili a quanto definito ai punti precedenti;
  - k. accessi e passi carrai;
  - k. accessi ad impianti di distribuzione di carburante;
  - m. autovetture adibite al trasporto pubblico;
  - n. occupazioni effettuate per lo svolgimento di un servizio pubblico comunale su concessione o in nome e per conto del comune;
  - o. pozzi perdenti;
  - p. striscioni pubblicitari, sovrastanti il suolo, su impianti di proprietà del Comune di Bassano del Grappa;
  - q. targhe e insegne aderenti al muro di sporgenza non superiore a cm. 5;
2. Sono inoltre esenti dall'applicazione del canone le occupazioni occasionali di seguito indicate:
- a. occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive e del tempo libero di durata non superiore a 72 ore con esclusione delle aree sulle quali si realizzano attività di promozione commerciale, di vendita o di somministrazione;
  - b. luminarie natalizie, addobbi, festoni in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
  - c. commercio in forma ambulante, mestieri girovaghi e artistici con soste non superiori a 60 minuti;
  - d. occupazioni occasionali di pronto intervento;
  - e. occupazioni con piante ornamentali e relativi contenitori nei soli casi autorizzati dal Comune come installazione di arredo urbano;
  - f. traslochi di durata non superiore alle 24 ore;
  - g. occupazioni per piccoli lavori di manutenzione ordinaria di durata non superiore alle 24 ore;
  - h. Occupazioni per attività di manutenzione del verde di durata inferiore ad una giornata;
  - i. Occupazioni con infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.
3. Sono escluse dall'applicazione del canone le occupazioni temporanee effettuate durante le feste popolari, le feste di quartiere e quelle realizzate da organizzazioni senza fini di lucro.
4. Sono altresì escluse dal canone le occupazioni temporanee, per le attività finalizzate alla rivitalizzazione del centro storico, individuate e a tal fine dichiarate dalla Giunta comunale con proprio atto deliberativo con il quale la medesima documenta il fine pubblico perseguito. La singola iniziativa o manifestazione non può eccedere le 12 ore. Le occupazioni esenti di cui al presente comma, ricomprese nell'iniziativa, sono soggette comunque al rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico da richiedere cumulativamente a cura del soggetto organizzatore.

### **Art. 8 bis - Agevolazione per Patto Civico**

1. Per i soggetti titolari di concessione permanente che hanno aderito al Patto Civico con l'Amministrazione comunale come sottoscritto in data

03 giugno 2015 e successive modificazioni e integrazioni, si applica una riduzione del 10% sul canone annuale, alle condizioni di cui ai commi successivi.

2. Per poter accedere all'agevolazione del presente articolo i pubblici esercizi interessati dovranno essere in regola con i pagamenti del cosap e dei tributi comunali di qualsiasi genere, nonché trovarsi in assenza di ricorsi e contenziosi in materia tributaria nei confronti dell'Amministrazione comunale, nonché aver rispettato le direttive indicate dall'Amministrazione con apposita deliberazione di Giunta comunale emanata ai sensi dell'articolo 7 comma 7 del presente regolamento.
3. L'elenco dei soggetti ai quali applicare la riduzione di cui al presente articolo è comunicato annualmente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla decorrenza dell'agevolazione, dal Comando di Polizia Locale all'Ufficio per le occupazioni di suolo pubblico.

### **Art. 9 - Determinazione della superficie soggetta al canone**

1. Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie soggetta al canone di cui al presente Regolamento è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti più esterni della effettiva occupazione.
2. Eventuali oggetti o altro posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie da assoggettare a canone.
3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti superiori ai mille metri quadrati la superficie assoggettata al canone è computata in ragione del dieci per cento (10%) per la parte eccedente detto limite.
4. Per le occupazioni effettuate con attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la superficie da assoggettare al canone è calcolata in ragione del 50 per cento fino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.
5. La superficie minima tassata, per ogni occupazione, è pari a 1 mq. anche se la richiesta di occupazione è per una superficie inferiore. La superficie oltre il metro quadrato va poi arrotondata al metro per eccesso o per difetto.

### **Art. 10 - Occupazioni permanenti**

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione non frazionabile.
2. Il canone si applica nella misura deliberata secondo la categoria di appartenenza e con l'applicazione dei coefficienti moltiplicatori.

## **Art. 11 - Occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto a giorno in relazione alla superficie occupata ed alla durata e con l'applicazione dei coefficienti moltiplicatori.
2. Qualora l'occupazione si protragga per non più di dodici ore, la tariffa di cui al comma precedente è ridotta al cinquanta per cento (50%).

## **Art. 12 - Occupazioni abusive**

1. Ai soli fini del pagamento del canone le occupazioni abusive risultanti da verbale di contestazione, e in relazione alle dimensioni in esso rilevate, redatto da competente pubblico ufficiale, sono equiparate a quelle concesse.
2. Le occupazioni protratte oltre il termine finale indicato nella concessione si intendono a tutti gli effetti abusive.

## **Art. 13 - Pagamento del canone**

1. Il pagamento del canone da parte del concessionario avverrà mediante conto corrente postale, presso il tesoriere comunale o presso altro istituto di credito indicato dall'Amministrazione.
2. Il canone relativo alle occupazioni temporanee può essere riscosso direttamente da agente contabile appositamente incaricato.
3. Per le occupazioni permanenti già vigenti, il pagamento del canone deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio della concessione/autorizzazione o dalla data della comunicazione annua dell'importo dovuto. Per le occupazioni temporanee effettuate dai partecipanti al mercato bisettimanale senza posteggio fisso, il pagamento del canone deve essere effettuato entro 7 giorni dall'assegnazione del posto.
4. Per le occupazioni permanenti e per le occupazioni effettuate dai partecipanti al mercato bisettimanale il cui canone complessivo supera la somma di euro 250,00 il pagamento può avvenire in tre rate di pari importo. La prima rata deve essere pagata entro 30 giorni dal rilascio della concessione; la seconda rata deve essere pagata entro 90 giorni dal rilascio della concessione; la terza rata deve essere pagata entro 150 giorni dal rilascio della concessione.
5. Per le occupazioni permanenti previste dall'articolo 15 del presente Regolamento, il pagamento del canone deve essere effettuato, in un'unica soluzione, entro il 30 aprile di ciascun anno.
6. Per le occupazioni temporanee realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi, il pagamento del canone dovuto può essere effettuato in forma cumulativa anticipata degli importi stimati dovuti per l'anno di riferimento. Il pagamento va effettuato entro il 31 gennaio dell'anno in corso, pari ad almeno l'80% degli importi dovuti nell'anno precedente. Entro il 20



dicembre dell'anno in corso dovrà essere effettuato il conguaglio sulla base delle autorizzazioni rilasciate.<sup>1</sup>

7. Per le occupazioni effettuate dai partecipanti al mercato bisettimanale al pagamento del canone sono obbligati in solido il titolare dell'autorizzazione/concessione e l'eventuale affittuario della stessa.
8. Il pagamento delle occupazioni sui parcheggi va effettuato utilizzando le apposite apparecchiature automatizzate disposte nelle vicinanze del parcheggio stesso o con gli strumenti che l'Amministrazione mette a disposizione.
9. In caso di comprovate difficoltà economiche può essere richiesta la rateazione del pagamento non ancora scaduto. La rateazione può essere concessa dal Dirigente competente in rate massimo trimestrali con una dilazione massima ulteriore di anni uno. Essa può essere accolta solo in caso di assenza di morosità relativa a precedenti pagamenti.

#### **Art. 14 – Autorizzazione all'occupazione**

1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono soggette al rilascio di concessione da parte del Comune.
2. A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito la concessione. L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente, che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e necessità. In caso contrario si commineranno le sanzioni previste.

#### **Art. 15 – Aziende erogatrici di pubblici servizi**

1. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi sono determinate in ragione del numero di utenti serviti.
2. Gli importi di cui al comma precedente sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

#### **Art. 16 – Funzionario responsabile**

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone.
2. Il predetto funzionario sottoscrive gli atti e i provvedimenti relativi alla gestione del canone e dispone i rimborsi.

---

<sup>1</sup> Comma inserito con deliberazione di consiglio comunale n. 81 del 27 dicembre 2007

## **Art. 17 – Domande di concessione**

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree di cui all'articolo 1 del presente Regolamento deve presentare richiesta in carta legale all'Amministrazione comunale.
2. L'obbligo della richiesta di concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da canone.
3. La richiesta di cui al comma primo deve indicare:
  - a) le generalità del richiedente;
  - b) il codice fiscale o la partita iva;
  - c) l'indirizzo o la sede legale del richiedente;
  - d) l'ubicazione dell'occupazione;
  - e) la dimensione dell'occupazione allegando, in caso di occupazioni superiori a 72 ore, planimetria illustrativa con le misure evidenziate sia degli spazi che degli ingombri corredata di foto del luogo in cui deve avvenire l'occupazione;
  - f) la descrizione dettagliata di tutti gli elementi e le strutture di arredo con i quali si intende occupare il suolo pubblico, allegando in caso di occupazioni superiori a 72 ore, depliant degli arredi prescelti o foto;
  - g) la descrizione dell'attività alla quale l'occupazione è funzionale;
  - h) la durata dell'occupazione richiesta;
  - i) l'impegno a sostenere tutti gli oneri derivanti dall'occupazione compresi quelli correlati alla messa in pristino stato.
4. Se necessario l'Amministrazione comunale richiederà ogni documento, disegno, calcolo o altro documento ritenuto utile per una regolare istruttoria della pratica presentata.
5. La richiesta di occupazione di suolo pubblico per occupazioni con attività edilizia va presentata dal titolare del permesso di costruire o altro diverso titolo abilitativo edilizio in corso di validità.

## **Art. 18 – Concessione**

1. L'atto di concessione, rilasciato dal funzionario responsabile della gestione del canone, deve indicare obbligatoriamente almeno:
  - a) il numero della concessione;
  - b) il nominativo o la ragione sociale del titolare dell'occupazione;
  - c) il codice fiscale o la partita iva del soggetto occupante;
  - d) l'indirizzo o la sede legale dell'occupante;
  - e) l'ubicazione dell'occupazione;
  - f) la dimensione dell'occupazione;
  - g) la descrizione delle modalità di occupazione;
  - h) la durata dell'occupazione con precisa indicazione dei termini di inizio e di cessazione;
  - i) l'ammontare del canone dovuto;

- j) i termini per il pagamento del canone.
2. La concessione viene rilasciata con l'obbligo da parte del concessionario di :
    - a) sopportare tutti gli oneri derivanti dall'occupazione compresi quelli correlati alla messa in pristino stato;
    - b) rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico o delle aree assegnate;
    - c) accettare integralmente e di rispettare tutte le condizioni poste nella concessione;
    - d) occupare solo con materiali, beni e attrezzature previsti dalla concessione, nei modelli e colori autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
    - e) effettuare la necessaria pulizia e igiene dell'area occupata;
    - f) effettuare la custodia dello spazio e dell'area concessa.
  3. In tutti i casi le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare, del diritto di accesso alle proprietà private.
  4. Il Comune si riserva la facoltà di sospensione o revoca della concessione a fronte di motivate esigenze di interesse pubblico. In particolare la superficie occupata potrà essere ridotta in occasione di fiere e mercati.
  5. Le concessioni per occupazioni permanenti sono rilasciate per una durata massima di anni tre (3) rinnovabili a richiesta senza ulteriore documentazione se non cambiano i presupposti e gli elementi originali. Le concessioni per le occupazioni permanenti effettuate con le gole di lupo sono rilasciate per una durata massima di nove (9) anni rinnovabili a richiesta.
  - 5 *bis*. La durata per le occupazioni di suolo pubblico previste dal piano del commercio è fissata dalle norme specifiche in materia.
  - 5 *ter*. La durata per le occupazioni per i chioschi, edicole e manufatti ad uso commerciale è fissata dalle norme specifiche in materia.
  - 5 *quater*. La durata per le occupazioni di suolo pubblico con infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici è fissata in cinque anni.
  6. Non è ammesso il rinnovo tacito e automatico della concessione.
  7. L'Amministrazione comunale a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nella concessione potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fidejussoria.
  8. Il deposito sarà restituito alla cessazione dell'occupazione, previa verifica del rispetto delle norme e delle prescrizioni, entro 15 giorni dalla comunicazione da parte della ditta di fine dell'occupazione.
  9. La misura del deposito sarà stabilita in relazione alla dimensione, alla natura, alle caratteristiche dell'occupazione.
  10. Per le occupazioni di durata inferiore alle 24 ore, già in possesso di autorizzazione alla vendita, somministrazione, pubblico spettacolo e similari, nonché per gli operatori temporanei del mercato settimanale, la concessione deve intendersi assorbita dalla ricevuta di pagamento del canone.
  11. Tutti gli oneri derivanti dal rilascio della concessione sono a totale carico del concessionario.

12. La superficie da assoggettare a canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, rilasciato al singolo operatore commerciale.
13. Non si procede al rilascio di concessioni nel caso in cui il richiedente non risulti in regola con il pagamento di precedenti occupazioni<sup>2</sup>.
14. All'interno del plateatico regolarmente concesso per occupazioni permanenti, la modifica temporanea degli arredi per lo svolgimento di intrattenimenti musicali, non richiede il rilascio di nuova concessione temporanea ma la semplice comunicazione della tipologia, descrizione e quantità degli arredi all'Ufficio per il pubblico spettacolo, al Comando di Polizia Locale e all'Ufficio occupazioni suolo pubblico almeno cinque giorni precedenti l'evento. La modifica non può eccedere le dodici ore.

### **Art. 19 – Registro delle concessioni**

1. Il responsabile della gestione del canone deve annotare le concessioni rilasciate in apposito registro, anche informatico.
2. Nel registro sarà da annotarsi:
  - a) il numero della concessione;
  - b) il nominativo del concessionario;
  - c) il luogo dell'occupazione;
  - d) una breve descrizione delle modalità di occupazione;
  - e) la superficie occupata;
  - f) le date di inizio e termine dell'occupazione.

### **Art. 20 – Alterazione e manomissione del suolo**

1. E' vietato ai titolari di concessione manomettere o alterare il suolo pubblico senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, fermo l'obbligo di ristabilire il pristino stato.
2. La richiesta di autorizzazione alla manomissione o alterazione del suolo pubblico potrà essere prodotta contestualmente alla domanda di concessione. Su di essa esprimeranno parere i Responsabili del Servizio viabilità.

### **Art. 21 – Revoca della concessione - Rinuncia - Subentro**

1. Sono cause di revoca della concessione:
  - a) L'uso improprio dell'area concessa;
  - b) Il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nella concessione;
  - c) La violazione di norme di legge e regolamentari in materia;
  - d) Il mancato pagamento del canone.

---

<sup>2</sup> Comma introdotto dalla delibera di Consiglio Comunale n. 126 del 19 dicembre 2002.

1. **bis.** Le concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 18, comma 12 del presente Regolamento sono revocate in caso di revoca per qualsiasi motivo dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Commercio del Comune. In tal caso l'Uffici tributi provvederà al rimborso del canone relativo al periodo di non utilizzo<sup>3</sup>
2. L'atto di revoca deve essere adeguatamente motivato.
3. Il titolare della concessione può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione. Se la comunicazione viene presentata prima della data di inizio dell'occupazione indicata nella concessione, il funzionario responsabile provvede a rimborsare il canone già versato; se la comunicazione viene presentata dopo la data di inizio dell'occupazione indicata nella concessione, il funzionario responsabile provvede a rimborsare il canone relativo al periodo rimanente.
4. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri. Se il titolare della concessione trasferisce a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il cedente è tenuto a presentare apposita comunicazione di cessazione al Comune ed il subentrante deve presentare apposita domanda per ottenere il rilascio di una nuova concessione.

## **Art. 22 – Sanzioni**

1. L'occupazione abusiva delle aree di cui all'articolo 1 è soggetta all'applicazione di un'indennità pari al canone maggiorato dallo 0 (zero) al 50 (cinquanta) per cento.
2. In caso di occupazione abusiva, oltre all'indennità di cui al comma 1 del presente articolo, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra la somma prevista dal precedente comma per indennità e il doppio della stessa.
- 2.bis La sanzione di cui al comma precedente viene ridotta ad un terzo se il pagamento dell'importo complessivamente dovuto avviene entro 15 giorni dalla notifica.
3. L'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al precedente comma 2, non pregiudica l'irrogazione delle sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285.
4. Ai fini dell'applicazione del precedente comma 1, si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.
5. Gli oneri derivanti dalla rimozione effettuata dal Comune dell'occupazione abusiva, in danno dell'occupante abusivo, sono a totale carico del medesimo.

---

<sup>3</sup> Comma introdotto con la delibera di Consiglio Comunale n. 126 del 19 dicembre 2002

### **Art. 23 - Norme finali**

1. Dalla misura complessiva del canone, e per il periodo di durata della concessione, deve essere obbligatoriamente detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizione di legge riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
2. Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento sono a carico del richiedente l'occupazione.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

### **Art. 24 – Norma transitoria**

1. *Comma abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 112 del 21 dicembre 2000.*
2. *Comma abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 112 del 21 dicembre 2000.*
3. Le concessione e autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico prive di termine di fine si intendono rilasciate fino al 31 dicembre 1999.
4. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del presente Regolamento, ad intervenuta esecutività, sarà pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi e di essa verrà data notizia mediante pubblicazione di apposita nota in almeno due quotidiani a diffusione locale.

**TABELLA ALLEGATO A) - COEFFICIENTI  
al Regolamento per l'occupazione spazi ed aree pubbliche**

	<b>Categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici (come da allegata planimetria)</b>	<b>Coefficiente moltiplicatore</b>
3	Centro storico	1,00
4	Zona limitrofa	0,80
5	Sobborghi, zone periferiche e frazioni	0,50
6	Altre zone del territorio diverse dai casi precedenti	0,30

	<b>Valore economico della disponibilità dell'area</b>	<b>Coefficiente moltiplicatore</b>
7	Fiere e mercati	0,90
8	Mercato bisettimanale con presenza superiore alle 30 giornate annue	0,56
9	Occupazione della via Jacopo Da Ponte, San Bassiano e delle piazze Garibaldi, Libertà e Montevecchio	1,10
10	Aree a parcheggio	1,00
11a	Occupazioni, di durata superiore ad un anno, per l'esercizio dell'attività edilizia, in possesso di regolare titolo urbanistico abilitativo	5
	1° prolungamento dell'occupazione su cantiere permanente esistente, superiore all'anno, per ulteriore anno, per l'esercizio dell'attività edilizia, in possesso di regolare titolo urbanistico abilitativo	6
	2° prolungamento, e successivi, dell'occupazione su cantiere permanente esistente, superiore all'anno, per ulteriore anno, per l'esercizio dell'attività edilizia, in possesso di regolare titolo urbanistico abilitativo	7
11b	Occupazioni, di durata fino a 90 giorni, per l'esercizio dell'attività edilizia, con regolare titolo urbanistico abilitativo	0,20
	Occupazioni, di durata superiore a 91 entro 180 giorni, per l'esercizio dell'attività edilizia, con regolare titolo urbanistico abilitativo	0,30
	Occupazioni, di durata superiore a 181 giorni, per l'esercizio dell'attività edilizia, con regolare titolo urbanistico abilitativo	0,40
	1° prolungamento dell'occupazione su cantiere temporaneo in essere (con regolare titolo urbanistico abilitativo).	1,1
	2° prolungamento, e successivi, dell'occupazione su cantiere temporaneo in essere (con regolare titolo urbanistico abilitativo)	1,5
11c	Al prolungamento dell'occupazione per i cantieri di cui ai punti 11a e 11 b, qualora esso sia imputabile al Comune o ad altri soggetti pubblici (es. Soprintendenza, Genio Civile, Asl, ritrovamento scavi ecc.) si applica la tariffa dello scaglione più basso per il periodo imputabile a tale sospensione.	

12	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	0,50
13	Distributori di carburante	1,20
14	Occupazioni al servizio di bar, ristoranti e simili	1,20

15	Installazioni, di regola temporanee, di attrazioni e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,10
16	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive per la durata eccedente le 72 ore	0,20
17	Occupazioni realizzate per iniziative natalizie patrocinate dal Comune, nel periodo 10 novembre - 10 gennaio	0,50
18	Occupazioni realizzate con impianti pubblicitari	5
19	Occupazioni delle piazze Garibaldi Libertà e Montevicchio a favore di attività produttive e commerciali non ricomprese nelle categorie precedenti	3,00
20	Occupazioni realizzate per altre attività	1,00

	Riduzione della fruibilità in relazione al sacrificio imposto alla collettività	Coefficiente moltiplicatore
21	Occupazioni sovrastanti il suolo diverse da quelle effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi	0,30
22	Occupazioni sottostanti il suolo diverse da quelle effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi	0,30
23	Occupazioni realizzate con gole di lupo	0,30
24	Occupazioni, escluse quelle realizzate per l'attività edilizia, con strutture fisse e stabili (si intendono come tali anche i contenitori del verde comunque posti a delimitazione dell'area occupata)	1,20

25	Occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi.	Euro 0,65 per utenza. L'importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. La misura minima del canone annuo complessivo è di Euro 516,46.
----	---	---



**TABELLA ALLEGATO A) – TARIFFE**  
**al Regolamento per l'occupazione spazi ed aree pubbliche**  
**Tariffe confermate con delibera di Giunta Comunale n. 342 del 28/11/2017**

	Tariffa base	Euro per metro quadrato
<b>1</b>	Occupazioni permanenti	42,63
<b>2</b>	Occupazioni temporanee al giorno	1,33

	Tariffe giornaliere in misura fissa per le occupazioni di suolo pubblico realizzate dalle attività economiche in occasione di manifestazioni o eventi straordinari che vengono individuati tali dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione	Tariffa a metro quadrato (non si applicano i coefficienti sopra riportati)
<b>26</b>	<p><b>TARIFFA 1</b></p> <p>Per le occupazioni effettuate nelle seguenti vie del centro cittadino individuate con colore verde nella planimetria allegata alla presente:  Via Angarano ; Via Manardi; Ponte degli Alpini; Via Ferracina; Salita Ferracina; Via Campo Marzio; Via Schiavonetti ;Vicolo Schiavonetti ;Via Portici Lunghi ;Via Bellatavis;Via Verci;Piazzetta delle Poste ;Via Mure del Bastion; Vicolo Bastion; Piazza dell'Angelo;Vicolo Brocchi;Via Beata Giovanna da porta Dieda a incrocio con Via Brocchi; Corte dei Berri;Via dell'Angelo;Via Marinali; Via Roma; Via Museo;Piazzetta Ragazzi '99; Largo Corona d'Italia;Via Jacopo da Ponte;Vicolo Jacopo da Ponte; Piazzotto Montevecchio; Piazza Libert�;Piazza Garibaldi; Via San Bassiano; Via Vittorelli; Vicolo Vittorelli; Vicolo della Torre; Via Matteotti; Via Gamba; Via Zaccaria Bricito; Vicolo degli Zudei; Via Menarola; Vicolo Menarola; Piazza Guadagnin; Vicolo Matteotti; Vicolo Gamba; Vicolo Terraglio ;Via Vendramini; Via Barbieri; Vicolo XX Settembre; Vicolo Barbieri; Via Bonaguro; Piazza Castello Ezzelini; Vicolo Bonaguro;Piazza Zaine; Vicolo Callegherie Vecchie; Viale Dei Martiri.</p>	<b>10,32</b>
<b>27</b>	<p><b>TARIFFA 2</b></p> <p>per le occupazioni effettuate nelle seguenti vie cittadine (evidenziate in colore blu nella planimetria allegata):  Viale De Gasperi – tratto a nord da Via del Cristo ; Piazzale Cadorna; Via Brocchi; Via Remondini; Piazzale Trento; Viale delle Fosse; Via Chilesotti; Piazzale Giardino; Via Macello ; Via Volpato; Vicolo Volpato; Viale Scalabrini; Via Colombare; Via Pusterla.</p>	<b>8,26</b>
<b>28</b>	<p><b>TARIFFA 3</b></p> <p>Per le occupazioni effettuate in Prato Santa Caterina, in Piazza Terraglio e ex Caserma Cimberle Ferrari, evidenziate con colore giallo nella planimetria allegata alla presente</p>	<b>3,10</b>
<b>29</b>	<p><b>TARIFFA 4</b></p> <p>per le occupazioni effettuate nelle vie non ricomprese nelle tariffe precedenti.</p>	<b>5,16</b>

**TABELLA ALLEGATO B) – TARIFFE PARCHEGGI**  
**al Regolamento per l'occupazione spazi ed aree pubbliche**  
**Tariffe confermate con delibera di Giunta Comunale n. 342 del 28/11/2017**

zona	via	condizioni particolari	tariffa oraria	tariffa minima	Tariffa a minuto	massima
<b>30</b> <b>zona Periferica</b>	Via Emiliani	abbonamento mensile € 35,00 (utilizzo massimo 50% posti disponibili)	<b>0,70</b>	<b>0,40</b>	<b>0,01167</b>	<b>2,10</b>
	Via Ognissanti					
	Via M. Sasso	abbonamento mensile € 35,00 (utilizzo massimo 50% posti disponibili)				
	Via Vecchia Colomba	abbonamento mensile € 35,00 (utilizzo massimo 50% posti disponibili)				
<b>31</b> <b>Largo Parolini</b>	Largo Parolini	abbonamento mensile € 35,00 (utilizzo massimo 50% posti disponibili)	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,01667</b>	<b>3,00</b>
<b>32</b> <b>zona Esterna</b>	Viale Diaz		<b>1,10</b>	<b>0,60</b>	<b>0,01833</b>	<b>3,30</b>
	Viale De Gasperi					
	Piazza Paolo VI	Tariffa agevolata per 15 minuti di sosta = 0,20 €				
	Via XI Febbraio					
<b>33</b> <b>zona Mediana</b>	Salita Brocchi		<b>1,20</b>	<b>0,60</b>	<b>0,020</b>	<b>3,60</b>
	Via Beata Giovanna					
	Salita Margnan					
	Via Angarano					
	Via Bastion					
	Viale delle Fosse					
<b>34</b> <b>zona Centro Storico</b>	Via Verci		<b>1,40</b>	<b>0,70</b>	<b>0,02333</b>	<b>4,20</b>
	Via Campo Marzio					
	Via Bellavitis					
	Viale dei Martiri					
	Piazzale Trento					
	Foro Boario					
	Via Marinali					
	Piazzale Terraglio					
	Via Barbieri					
	Piazzetta dell'Angelo					

<b>35</b> <b>parcheggio centro storico le piazze</b>
---

**abbonamenti settimanali**

“A” con decorrenza da lunedì e fino la domenica	13,00
“B” con decorrenza da lunedì e fino la venerdì	8,00

**tariffe orarie**

1 fascia oraria 00:00 – 06:00	0,30	ora o frazione ora
2 fascia oraria 06:00 – 10:00	0,80	ora con scatto ogni mezz'ora
3 fascia oraria 10:00 – 18:00	1,00	all'ora o frazione di ora
4 fascia oraria 18:00 – 24:00	0,80	all'ora con scatto ogni mezz'ora di 0,40

prima mezz'ora sosta gratuita

36

parcheggio  
centro  
storico le  
piazze

**Ulteriori tipologie di abbonamenti**

“A”	mensile(del. Gm. 261/2012 e ss.mm)	40,00
“B”	trimestrale (del. Gm. 261/2012 e ss.mm)	110,00
“C”	per studenti (del. GM 173/2015 e ss.mm)	10,00